

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 3 giugno 2026, n. 119

D.G.R. n. 210 del 10/03/2026 Piano di Controllo Regionale Pluriennale 2026-2027. Modifica dell'Allegato A alla D.D. 81 del 13/04/2026 nella sola parte relativa alle attività programmate per Mycobacterium tuberculosis complex nella provincia di Bari e approvazione delle misure straordinarie di prevenzione, sorveglianza e controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina (MTBC) nella provincia di Bari per l'anno 2026.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge regionale n. 7/2004 recante lo Statuto della Regione Puglia;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, ad oggetto Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

Vista la direttiva, emanata con Delibera G.R. n. 3261 del 28/07/1998, ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali", che dispone in attuazione alla L. regionale. 4 febbraio 1997, n. 7 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93, la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli articoli 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevedono la possibilità, per il dirigente di ciascuna unità organizzativa interna ad una pubblica amministrazione, di assegnare a sé stesso o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;

Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della Legge nazionale 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Regolamento regionale del 04/06/2013, n.13;

Visto il Regolamento attuativo della Legge regionale n. 15 del 20 giugno 2008, ad oggetto "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

Vista la Delibera G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974, con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione del nuovo Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'adozione del succitato Atto di Alta Organizzazione del nuovo Modello Organizzativo "MAIA 2.0", con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10 febbraio 2021, con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

Vista la Delibera G.R. 22 luglio 2021, n. 1204, con cui la Giunta regionale ha approvato ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione "MAIA 2.0", in particolare all'art. 3, commi 3,7,13,15-bis,15-ter,15-quater;

Vista la Delibera G.R. 28 luglio 2021, n. 1289, ad oggetto "Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 -Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento", con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263, del 10 agosto 2021, ad oggetto "Attuazione modello organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e ss.mm.ii. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni", con cui la

Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare è collocata nel Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la Delibera G.R. 04 agosto 2025, n.1154, ad oggetto “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 07 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. <Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0>. Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Aggiornamento Allegato A-bis”;

Visto il D.P.G.R. del 06 agosto 2025, n. 442, con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la Delibera G.R. 22 settembre 2025, n. 1368, ad oggetto *D.G.R. n. 1289/2021, recante* “Applicazione art. 8, comma 4, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”. Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”;

Visto il D.P.G.R. del 24 settembre 2025, n. 516, con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n.1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025.

Vista la Delibera G.R. 29 ottobre 2025, n. 1657, ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, <Modello Organizzativo MAIA 2.0> e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”, con cui al dott. Onofrio Mongelli è stato conferito l’incarico di Direzione della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione per un periodo di tre anni, tenuto conto delle attribuzioni del responsabile del Servizio Veterinario Regionale, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 5 agosto 2022, n. 136;

Vista la Delibera G.R. del 29/04/2026, n. 543, con cui si è provveduto a modificare e aggiornare, rispettivamente, l’allegato B) e l’allegato A) alla D.G.R. n. 1974/2020, recante “Approvazione di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Delibera G.R. 26 settembre 2024, n. 1295, ad oggetto “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare dell’incarico di responsabilità equiparata ad elevata qualificazione “Prevenzione e controllo delle malattie degli animali”, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la seguente relazione.

Visti

- l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad oggetto “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, co. 7, del D.lgs 30 dicembre 1992, n.502”;
- il DPCM 12 gennaio 2017, del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e s.m.i.;
- la Legge regionale 03 agosto 2006, n. 25, ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- il Regolamento regionale n. 13/2009, ad oggetto “Organizzazione del Dipartimento di prevenzione”;
- il Regolamento regionale n.18/2020 ad oggetto Criteri e standard per la definizione dei Piani triennali di fabbisogno di personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia, ai sensi della L.R. 25/2006.

VISTI, altresì

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, “Relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»); che prescrive norme specifiche per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione per la Brucellosi bovina e bufalina (*B. abortus*), la Brucellosi ovi-caprina (*B. melitensis*) e Tubercolosi bovina e bufalina, malattie elencate nell’Allegato II del succitato Regolamento;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, “Relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate”, che classifica l’infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* tra le malattie di categoria B+D+E per le specie *Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*, *Ovis ssp.*, *Capra ssp.* e l’infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae*, *M. tuberculosis*) tra le malattie di categoria B+D+E per le specie *Bison ssp.*, *Bos ssp.*, *Bubalus ssp.*;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, “Che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate”;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, “Che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, “Che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020, “Recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 e ss.mm.ii. che stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate all’art. 9, par. 1, lett. a),b),c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia [...];
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione del 14 luglio 2022, “recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate”;
- la Legge 2 giugno 1988, n. 218, “Misure per la lotta contro l’Afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”, per quanto concerne l’indennità corrisposta per i capi abbattuti e per la distruzione di attrezzature, mangimi, prodotti agricoli e zootecnici non adeguatamente disinfettabili (art. 2, co. 4 e 4-bis);
- il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191, ad oggetto “Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici”, che stabilisce regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, in particolare a livello di produzione primaria [...], annoverando la Brucellosi e la Tubercolosi da *Mycobacterium bovis* nell’Allegato I, Allegato A “Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza”;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e s.m.i., “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e s.m.i., “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
- il DM 2 maggio 2024, “Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini” (GU Serie Generale n. 151 del 29-06.2024);
- il Decreto 21 giugno 2024, “Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da Tubercolosi e da Brucellosi, di ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da Brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da Leucosi bovina enzootica”;
- il “Manuale operativo per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione I&R” e s.m.i., Allegato I al Decreto 7 marzo 2023 (GURI n. 113 del 16/05/2023);
- la “Relazione sulla situazione epidemiologica e sulle attività di sorveglianza ed eradicazione per la Brucellosi bovina, bufalina, ovi-caprina e Tubercolosi bovina per l'anno 2025”, elaborata congiuntamente dal CRN-BR e dal COVEPI, e la “Relazione preliminare sulla situazione epidemiologica e sulle attività di sorveglianza della Tubercolosi bovina in Italia. Anno 2025”, predisposta dal TBCentro, COVEPI e CSN di Teramo, e trasmesse dal Ministero della Salute con nota Prot. n. 6609-04/03/2026-DGSA-MDS-P;
- il resoconto della riunione del 12/03/26, relativa ai Piani di sorveglianza e di eradicazione per Brucellosi bovina, bufalina, ovi-caprina e MTBC per l'anno 2025, trasmesso dal Ministero della Salute (rif. nota Prot. n. 10177-01/04/2026-DGSA-MDS-P);
- l'incontro tecnico del 02/04/26, indetto dal Ministero della Salute, relativo alla interlocuzione dettagliata e approfondita sulla situazione epidemiologica di MTBC in Puglia (acquisito agli atti con Prot. n. 193646 del 09/04/26);
- la Determinazione dirigenziale n. 81 del 13/04/2026, ad oggetto “D.G.R. n. 210 del 10/03/2026 Piano di Controllo Pluriennale 2026-2027. Approvazione del “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e nei caprini. Programma attività 2026”;
- il “Dossier relativo alla situazione epidemiologica della Tubercolosi bovina e bufalina nella provincia di Bari”, redatto dall'IZSPB e OEVR (Prt.G.0005430/2026-U-16/04/2026), trasmesso dalla scrivente Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare al Ministero della Salute DGSA Ufficio III con nota Prot. n. 7377 del 16/04/2026;
- la nota del Ministero della Salute Prot. n. 13128 del 27/04/2026-DGSA-MDS-P, ad oggetto “Comunicazione variazione dello status di indennità per tubercolosi bovina (MTBC) delle province di Catanzaro, Isernia e Bari”.

RICHIAMATI

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione del 14 luglio 2022, che modificando l'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, annovera la provincia di Bari zona del territorio nazionale avente lo status di indenne da malattia per infezione da MTBC;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, art. 82 par. 3, che prescrive, ove necessario, la sospensione dello status di indenne da malattia di una zona di uno Stato Membro da parte dell'autorità competente, come misura transitoria, in alternativa al ritiro dello status di indenne da malattia da parte della Commissione, e conseguente adozione, da parte della stessa, di tutte le necessarie misure di prevenzione, sorveglianza e controllo per gestire la situazione;
- la “Relazione preliminare sulla situazione epidemiologica e sulle attività di sorveglianza della Tubercolosi

bovina in Italia. Anno 2025”, predisposta dal TBCentro, COVEPI e CSN di Teramo, da cui si è evinto che nella provincia di Bari, a seguito della notifica di 3 focolai di MTBC, il parametro di incidenza è risultato superiore al limite definito dal Regolamento delegato (UE) 2020/689, per cui si è valutata la possibilità di una sospensione dello status di indenne da MTBC ai sensi del succitato art. 82 del Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019;

- l’incontro tecnico del 02/04/26, indetto dal Ministero della Salute, relativo alla interlocuzione dettagliata e approfondita sulla situazione epidemiologica di MTBC in Puglia (acquisito agli atti con Prot. n. 193646 del 09/04/26), in cui è stata ulteriormente proposta la sospensione dello status di indenne da MTBC per la sola provincia di Bari, ai sensi del predetto art. 82 del Regolamento delegato (UE) 2020/689;
- il “Dossier relativo alla situazione epidemiologica della Tubercolosi bovina e bufalina nella provincia di Bari”, redatta dall’IZSPB e OEVR (Prt.G.0005430/2026-U-16/04/2026), che fornisce un’attenta valutazione del quadro epidemiologico provinciale, con particolare riferimento alla dinamica dei focolai intercorsi nel 2025 e 2026 e ai collegamenti epidemiologici;
- la nota del Ministero della Salute Prot. n. 13128 del 27/04/2026-DGSA-MDS-P, che comunica la sospensione della qualifica di indennità da MTBC bovina e bufalina per la provincia di Bari fino al 31/12/2026, come contemplato nel predetto art. 82, par. 3 del Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019.

RICHIAMATE, altresì

- il DM 2 maggio 2024, “Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini” (GU Serie Generale n. 151 del 29-06.2024), che disciplina tra i compiti spettanti all’Autorità competente regionale, quello di definire i criteri di rischio e il numero di stabilimenti da controllare per l’anno di riferimento, nonché di indicare le modalità di sorveglianza prescelta, inserendo la programmazione nel portale VETINFO, entro il primo bimestre dell’anno di riferimento;
- il DPCM 12 gennaio 2017, del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e s.m.i., che ridefinisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) inserendo la salute animale e l’igiene urbana veterinaria nell’area della Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, nello specifico nei programmi/attività D5 “Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali”, D6 “Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse degli animali”;
- la nota della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Prot. n. 85488 del 18/02/2026, e l’Allegato 1 “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e caprini. Programma attività 2026”, con cui sono state integrate misure straordinarie per la sola provincia di Foggia, nonché misure intensificate per le province di Bari, BAT, Brindisi, Lecce, Taranto, a seguito della riunione del 27/01/26 convocata dalla scrivente Sezione, sentito il Commissario Straordinario Nazionale per la Brucellosi;
- la Determinazione dirigenziale n. 81 del 13/04/2026, ad oggetto “D.G.R. n. 210 del 10/03/2026 Piano di Controllo Pluriennale 2026-2027. Approvazione del “Piano di eradicazione e sorveglianza per Tubercolosi e Brucellosi nei bovini e Brucellosi negli ovini e nei caprini. Programma attività 2026”, che integra e aggiorna, alle attività programmate per BRC e MTBC, misure straordinarie di eradicazione, nonché misure sanitarie straordinarie e intensificate di sorveglianza per ogni territorio provinciale.

DATO ATTO che la Regione Puglia con

- Delibera G.R. 10 marzo 2026, n. 210, ad oggetto *Piano di controllo Regionale Pluriennale 2026-2027 in materia di sicurezza alimentare, mangimi, salute animale, sottoprodotti, benessere degli animali e prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ai sensi del Reg. UE 2017/625 ed ulteriori adeguamenti normativi*, al punto 7 del deliberato, ha demandato al Dirigente pro tempore della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l’adozione con propri provvedimenti di tutti gli atti consequenziali ed iniziative rivenienti dalla suddetta deliberazione,

- incluse le eventuali modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla Delibera G.R. 12 dicembre 2017, n. 2194;
- D.G.R. 29 marzo 2021, n. 518, Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha attribuito ai Direttori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN, SIAV A, SIAV B e SIAV C) le funzioni di Autorità Competente Locale sulla base dei Regolamenti Regionali nn. 13/09, 18/20 e del relativo Piano di Controllo Regionale Pluriennale vigente.

RITENUTO NECESSARIO

modificare l'Allegato A alla D.D. 81 del 13/04/2026 nella sola parte relativa alle attività programmate per Mycobacterium tuberculosis complex nel territorio della provincia di Bari, a seguito della sospensione temporanea dello status di indenne da Tubercolosi bovina e bufalina nella provincia di Bari e conseguente adozione delle misure straordinarie correttive di prevenzione, sorveglianza e controllo conseguenti, di cui all'art.82 del Regolamento delegato (UE) 2020/689;

approvare le misure straordinarie di prevenzione, sorveglianza e controllo per la Tubercolosi bovina e bufalina (MTBC) nella provincia di Bari per l'anno 2026.

Per quanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si procede a modificare l'Allegato A alla D.D. 81 del 13/04/2026 nella sola parte relativa alle attività programmate per Mycobacterium tuberculosis complex nella provincia di Bari;

approvare le misure straordinarie di prevenzione, sorveglianza e controllo per la Tubercolosi bovina e bufalina (MTBC) nella provincia di Bari per l'anno 2026.

Verifica ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esiti valutazione impatto di genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Il Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

- ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- 1. Di Modificare** l'Allegato A alla D.D. 81 del 13/04/2026 nella sola parte relativa alle attività programmate per *Mycobacterium tuberculosis complex* nella provincia di Bari;
- 2. Di Approvare** le misure straordinarie di prevenzione, sorveglianza e controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina (MTBC) nella provincia di Bari per l'anno 2026, allegato A alla presente Determina;
- 3. Di demandare** l'applicazione, con decorrenza dal 15/06/2026 al 31/12/2026, delle misure straordinarie di prevenzione, sorveglianza e controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina nella provincia di Bari alla Direzione strategica dell'ASL Bari, che garantirà le risorse necessarie (Personale, Istituti contrattuali, Piani mirati ai sensi del D.lgs 32/21, ecc.), e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- 4. Di demandare** al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari l'istituzione di una task force, costituita dal personale dei Servizi Veterinari A,B,C, che dovrà :
 - a) monitorare e verificare la corretta attuazione delle misure straordinarie per la sorveglianza e l'eradicazione della Tuberculosis bovina e bufalina nella provincia di Bari, di cui all'allegato A della presente Determina;
 - b) rapportarsi con l'Autorità Competente Nazionale, l'Autorità Competente Regionale, il COVEPI, il Centro di Referenza nazionale per la tubercolosi da *M. bovis* IZSLER, l'IZSPB e l'OEVR;
- 5. Di notificare** il presente Provvedimento alla Direzione strategica dell'ASL Bari nonché a tutti gli altri Enti e Organizzazioni coinvolti nell'attuazione di quanto predisposto nelle misure straordinarie di prevenzione, sorveglianza e controllo per la Tuberculosis bovina e bufalina (MTBC) nella provincia di Bari per l'anno 2026;
- 6. Di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 2023, n. 18;
- 7. Di stabilire** che il presente Provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA 2, composto da 15 pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in un unico originale;
 - è redatto in forma integrale;
 - sarà trasmesso per notifica alle AASSLL Puglia nonché a tutti gli altri Enti coinvolti nell'attuazione di quanto predisposto nel suddetto Piano Regionale;
 - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del DPGR n. CIFRA 2, Sistema Puglia;
 - sarà pubblicato sul BURP.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Misure Sanitarie Straordinarie di Prevenzione OKOKOK.docx - 7ccae1e58a9618f733836524393391489221c9c82085fa8ea9892d7ad7d30cce

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 216/DIR/2026/00144

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Prevenzione e controllo delle malattie degli animali
Ornella Morese

Firmato digitalmente da:

E.Q. Prevenzione e controllo delle malattie degli animali

Ornella Morese

Il Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Onofrio Mongelli

Misure Sanitarie Straordinarie di Prevenzione, Sorveglianza e Controllo per la Tuberculosis Bovina e Bufalina (MTBC) nella Provincia di Bari (ai sensi dell'art. 82 del Regolamento UE 2020/689)

Validità: a decorrere dal 15 giugno 2026 e fino al 31 dicembre 2026

A seguito della sospensione della qualifica di territorio indenne da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) per la provincia di Bari, le presenti misure straordinarie sono finalizzate a prevenire la diffusione della malattia, ad individuare tempestivamente l'origine di eventuali nuovi focolai e mapparne i collegamenti epidemiologici.

1. Sorveglianza Diagnostica e Screening di Massa

- **Sorveglianza sistematica annuale:** Tutti i bovini e bufalini di età uguale o superiore a 6 settimane devono essere sottoposti a prove diagnostiche ufficiali (Intradermotubercolizzazione - IDT), entro il 31/12/2026. Tale obbligo si applica a tutti gli stabilimenti, inclusi quelli che nei primi mesi del 2026 sono stati sottoposti ad attività di profilassi limitata esclusivamente ai capi di età superiore ai 12 mesi. Per questi ultimi stabilimenti, il controllo entro il 31/12/2026 deve essere esteso ai capi non ancora sottoposti a IDT, al fine di completare la sorveglianza annuale.
- **Potenziamento diagnostico (Gamma-Interferon):** Al fine di massimizzare la sensibilità diagnostica e ridurre i tempi di latenza immunitaria, è disposto l'utilizzo del test **Gamma-Interferon** in associazione alla prova IDT (singola o comparativa) nei soggetti di età superiore ai 6 mesi in caso di focolai. Tale applicazione congiunta dei test diagnostici potrà essere disposta dai Servizi Veterinari di Sanità Animale (di seguito SVET A) dell'ASL BA, con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVV) anche sulla base dell'analisi del rischio epidemiologico in allevamenti correlati.

2. Tracciabilità e Anagrafe Zootecnica (I&R)

Fermo restando quanto previsto dall'allegato del Decreto 7 marzo 2023 (*Manuale Operativo sistema I&R cap. 3.3.1. Tracciabilità dei bovini*) in merito all'obbligo di identificazione elettronica con bolo endoruminale per i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento all'aperto o estensivo, si applicano le seguenti disposizioni di cui all'Allegato 2 del DM 2 maggio 2024:

- **Identificazione elettronica (Bolo Endoruminale):** Applicazione del bolo endoruminale, con spese a carico dell'allevatore, per l'identificazione elettronica di tutto l'effettivo degli allevamenti, con particolare priorità a:
 - Tutti i nuovi capi nati negli stabilimenti della provincia di Bari (entro i termini di legge).
 - Tutti i nuovi capi in ingresso negli stabilimenti anche provenienti da territori indenni o altri Stati Membri, con l'eccezione dei capi la cui identificazione elettronica sia già stata regolarmente completata e registrata in BDN.

Allegato A

- Tutti i capi movimentati in uscita dagli stabilimenti della provincia di Bari (compresi gli animali avviati direttamente al macello).
- **Verifiche ispettive e indagini genetiche:** I Servizi Veterinari dell'ASL BA intensificheranno i controlli sulla corretta registrazione in BDN (I&R). In caso di correlazioni epidemiologiche o incongruenze anagrafiche, l'Autorità Competente Locale (ACL) potrà disporre **accertamenti di parentela tramite test genetici (DNA)**.

3. Controllo delle Movimentazioni in Uscita

- **Blocco sanitario in uscita condizionato:** Attivazione immediata del blocco informatico in BDN (Vetinfo) per tutti gli stabilimenti della provincia. Lo sblocco e la validazione del Documento di Accompagnamento (DdA / ex Modello IV elettronico) sono subordinati all'autorizzazione esplicita dello SVET A della ASL BA previo controllo nel sistema informativo, verifica in loco e compilazione di apposita scheda di controllo ufficiale (SCU).
- **Movimentazioni da vita (Pre-moving):** Obbligo di controllo pre-moving mediante **IDT con esito negativo** eseguita nei **30 giorni precedenti** lo spostamento per tutti i capi destinati a riproduzione, pascolo o ingrasso nel territorio nazionale anche tramite stalle di transito da vita. La movimentazione degli animali di età inferiore alle 6 settimane è consentita a condizione che le rispettive madri abbiano ottenuto un esito favorevole al controllo (IDT) effettuato nei trenta giorni precedenti. Le spese relative a tali controlli sono a carico della ASL BA.
- **Movimentazioni da allevamenti verso macello (dirette o tramite stalle di transito):** Verifica rigorosa della corretta registrazione in BDN (I&R) e ispezione pre-moving da parte dello SVET A per tutti i capi destinati al macello o a stalle di transito da macello, per garantire la tracciabilità assoluta del flusso di macellazione. Al fine della verifica e successiva validazione del Documento di Accompagnamento (DdA), l'operatore dovrà comunicare la richiesta di movimentazione almeno 48 ore prima della partenza dei capi. La verifica di I&R deve essere registrata su apposita scheda di controllo ufficiale (SCU), finalizzata a documentare i controlli eseguiti, i relativi risultati e a fornire dati di ausilio alla pianificazione delle attività.

4. Controllo delle Movimentazioni in Ingresso e Flussi Intraregionali

- **Blocco sanitario in ingresso condizionato:** Attivazione immediata del blocco sanitario condizionato in ingresso in BDN (Vetinfo) per tutti gli stabilimenti della provincia.
- **Introduzione di capi da vita/riproduzione** da territori non indenni da *Mycobacterium tuberculosis complex* (MTBC) verso stabilimenti con riproduttori della provincia di Bari **non è permessa**.
- **Introduzione da territori non indenni verso Ingrassio:** Le movimentazioni di capi verso allevamenti da ingrasso della provincia di Bari, se provenienti da territori non indenni, sono consentite esclusivamente nel pieno rispetto dei pre-requisiti sanitari e delle prove di screening previste dal **DM 2 maggio 2024 (Allegato 2B)**.
- **Regolamentazione dei flussi intraregionali (Riproduzione e Ingrassio):** Per le movimentazioni di capi da riproduzione/vita provenienti dalla provincia non indenne di Foggia (ASL FG), nonché per quelle in uscita da Bari verso le altre province pugliesi, si applica la seguente procedura:
 1. **Richiesta Formale:** L'ACL dello stabilimento di partenza deve inviare formale richiesta di nulla osta all'ACL dello stabilimento di destinazione e all'Autorità

Allegato A

competente Regionale – Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare (veterinaria.alimenti.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

2. **Autorizzazione preventiva:** La movimentazione può avvenire solo dopo il rilascio del visto di accettazione da parte dell'ASL ricevente, sentita l'Autorità competente Regionale.
3. **Requisiti:** Obbligo di conformità ai requisiti previsti dall'Allegato 2B del DM 2 maggio 2024 per gli stabilimenti del territorio non indenne della provincia di Foggia.

5. Controllo Ufficiale del Trasporto e Benessere Animale (Movimentazioni Provincia di Bari)

Il controllo ufficiale sui trasporti è parte integrante della strategia di contenimento della Tuberculosis Bovina (MTBC) nella provincia di Bari, al fine di garantire la tracciabilità epidemiologica e la tutela del benessere animale durante le movimentazioni.

I trasporti di capi bovini (in ingresso, in uscita o in transito interno) che interessano il territorio provinciale sono sottoposti a vigilanza e controllo su base campionaria, definiti in funzione del livello di rischio, da parte del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (di seguito SVET C) dell'ASL BA.

Obblighi:

- **Disinfezione Veicoli:** Per i trasporti da o verso stabilimenti della provincia di Bari, le procedure di pulizia e disinfezione degli automezzi sono obbligatorie e documentate (prima del carico e dopo lo scarico), da effettuarsi in allevamento, al macello o presso stazioni autorizzate.
- **Requisiti di Benessere:** Animali, mezzi e personale devono rispettare tassativamente i requisiti stabiliti dagli Allegati I, II e III del Regolamento (CE) n. 1/2005.

5.1. Benessere Animale nelle Movimentazioni

Fermo restando quanto riportato nelle indicazioni operative della nota regionale prot.n.0337887/2025 “*Controlli ufficiali per la tutela e il benessere dei vitelli nel primo mese di vita ...[...]*”, per tutte le movimentazioni di capi bovini che prevedono un tragitto stradale con partenza, transito o destinazione nella provincia di Bari, si applicano le disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento CE n. 1/2005), differenziate per tipologia di stabilimento di destinazione:

- **Verso Stabilimenti di Macellazione:**
 - **Controlli alla partenza e all'arrivo:** L'operatore deve garantire che i bovini non presentino segni di patologie, lesioni o debolezza fisiologica. Lo SVET C dell'ASL BA effettua controlli a campione finalizzati alla verifica delle migliori condizioni di trasportabilità degli animali, di adeguate pratiche di trasporto e dell'idoneità dei mezzi impiegati. Le risultanze di tali controlli saranno documentate con la compilazione di apposita scheda di controllo ufficiale (SCU).
- **Movimentazioni, con viaggi superiori ai 200Km, verso Stabilimenti di macellazione, Stalle di Transito (ST) e Centri di Raccolta (CR):**
 - Per i viaggi >200 KM diretti a tali strutture e che riguardano, in particolare, vitelli al di sotto dei 30 giorni di età, la cui pianificazione rilevi tempi di percorrenza totali superiori alle 8 ore comprensivi delle operazioni di carico e scarico, i trasportatori dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n.1/2005 e rispettare i requisiti di cui agli allegati I, II e III del

Allegato A

medesimo Regolamento. Le risultanze di tali controlli saranno documentate con la compilazione di apposita scheda di controllo ufficiale (SCU).

Ne consegue, dunque, che per tali movimentazioni la validazione del DdA effettuata dallo SVET A della ASL BA, di cui al precedente cap.3, dovrà essere consequenziale alla valutazione, del benessere durante il trasporto, effettuata dallo SVET C della ASL BA.

6. Misure di Biosicurezza e Sanzioni

- **Biosicurezza e Pascolo:** Divieto assoluto di pascolo promiscuo tra aziende a status sanitario differente. Obbligo per i detentori di verificare l'integrità delle recinzioni aziendali per evitare contatti con fauna selvatica serbatoio (es. cinghiali) e con allevamenti confinanti.
- **Misure in caso di non conformità:** Il mancato rispetto delle tempistiche per i controlli annuali, delle procedure di pre-moving o la manipolazione dei sistemi di identificazione comporta l'immediata sospensione formale dello status della stalla, il blocco totale di qualsiasi movimentazione (anche verso il macello, salvo autorizzazione speciale per motivi di benessere animale) e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 5 agosto 2022, n. 134.

7. Controlli I&R nelle Stalle di Transito e Stabilimenti di Macellazione e Gestione delle Non Conformità

- **Controlli nelle Stalle di Transito:** Nel secondo semestre 2026, i Servizi Veterinari devono effettuare e registrare in *Controlli di Vetinfo*, con check-list, un controllo I&R con periodicità mensile presso tutte le Stalle di Transito (ST).
- **Controlli Ufficiali al Macello:** È fatto obbligo per tutti i Servizi Veterinari preposti ai controlli negli stabilimenti di macellazione (ACL del macello) di intensificare le verifiche ufficiali sul Sistema I&R e la validazione della corretta esecuzione materiale dei controlli spettanti all'Operatore del Settore Alimentare (OSA) o a personale da lui delegato, con particolare attenzione alla perfetta corrispondenza tra identificazione individuale del capo (marchio auricolare e bolo) per i capi provenienti dalla provincia di Bari o da territori non indenni per MTBC o BRC e quanto riportato nel Documento di Accompagnamento (DdA ex Modello IV).
- **Gestione delle Irregolarità:** In caso di accertata non conformità relativa a irregolarità nell'identificazione (mancanza, alterazione o manipolazione dei mezzi di identificazione) o a incongruenze documentali nel DdA (Art. 13 commi 3 e 4 del D.Lgs. 134/2022), l'ACL adotta immediatamente le misure previste dalla normativa vigente.

8. Disposizioni Finali e di Salvaguardia

- **Clausola di chiusura normativa:** Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Misure straordinarie in relazione a casi, flussi, tipologie di stabilimento o fattispecie epidemiologiche, si applicano, in via sussidiaria e integrale, le misure sanitarie e i requisiti stabiliti dal DM 2 maggio 2024.